



100% energia verde

Marchio "100% energia verde"

ACCORDO DI PROCESSO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ALL'USO DEL MARCHIO "100% ENERGIA VERDE" TRAMITE

PROCEDURA SEMPLIFICATA DA PARTE DEI GROSSISTI

ANNO 2008

INDICE

GLOSSARIO.....	4
1 GENERALITÀ.....	9
2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
3 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	10
4 GROSSISTA FIRMATARIO DELL'ACCORDO DI PROCESSO.....	10
4.1 GENERALITÀ.....	10
4.2 ORGANIZZAZIONE.....	10
4.3 OPERATIVITÀ.....	11
4.4 SUBAPPALTO.....	11
4.5 SISTEMA GESTIONE PER LA QUALITÀ.....	11
4.5.1 Scopo e campo di applicazione.....	12
4.5.2 Attenzione focalizzata al cliente.....	12
4.5.3 Riesame da parte della Direzione.....	12
4.5.4 Regolamento.....	12
4.6 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI.....	13
4.6.1 Informazioni accessibili al pubblico.....	13
4.6.2 Documenti relativi alla concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde".	13
4.6.3 Riferimento all'Autorizzazione e all'uso del marchio.....	14
"100% energia verde".....	14
4.6.4 Riservatezza.....	14
4.6.5 Scambi di informazioni tra un Grossista e i propri Utilizzatori.....	14
4.7 PERSONALE DEL GROSSISTA FIRMATARIO DELL'ACCORDO DI PROCESSO.....	15
5 CONDIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL MANTENIMENTO, IL RINNOVO, L'ESTENSIONE, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO "100% energia verde" TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	16
5.1 GENERALITÀ.....	16
5.2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI CERTIFICATI "100% energia verde" SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	17
5.3 EMISSIONE DI CERTIFICATI "100% energia verde" SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	17
5.4 MANTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI EMESSI SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	19
5.5 ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	20
5.6 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	21
5.7 RINUNCIA.....	21
5.8 RICORSI E CONTENZIOSI.....	22
APPENDICE A : Requisiti di un generico sistema di gestione.....	23
A.1 Generalità.....	23
A.2 Manuale del sistema di gestione.....	23

Accordo di Processo per la procedura semplificata di rilascio da parte dei Grossisti

<i>A.3 Tenuta sotto controllo dei documenti</i>	<i>24</i>
<i>A.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni</i>	<i>24</i>
<i>A.5 Riesame da parte della Direzione</i>	<i>25</i>
<i>A.6 Audit interni</i>	<i>25</i>
<i>A.7 Azioni correttive</i>	<i>26</i>
<i>A.8 Azioni preventive</i>	<i>27</i>
<i>APPENDICE B : Modalità di gestione dell'Accordo di Processo.....</i>	<i>28</i>
<i>B.1 OGGETTO</i>	<i>28</i>
<i>B.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ACCORDO DI PROCESSO</i>	<i>28</i>
<i>B.2.1 Condizioni generali</i>	<i>28</i>
<i>B.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROCESSO</i>	<i>28</i>
<i>B.3.1 Verifiche dei requisiti.....</i>	<i>28</i>
<i>B.3.2 Mancato soddisfacimento di requisiti</i>	<i>29</i>
<i>B.4 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCORDO DI PROCESSO.....</i>	<i>30</i>
<i>B.4.1 Sorveglianza</i>	<i>30</i>
<i>B.4.2 Rinnovo</i>	<i>30</i>
<i>B.4.3 Esiti delle attività di sorveglianza e rinnovo</i>	<i>30</i>
<i>B.5 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'ACCORDO DI PROCESSO.....</i>	<i>31</i>
<i>B.6 RINUNCIA ALL'ACCORDO DI PROCESSO</i>	<i>31</i>
<i>B.7 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MINORI.....</i>	<i>32</i>
<i>B.8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI: SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCORDO DI PROCESSO.....</i>	<i>32</i>
<i>B.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI PROCESSO</i>	<i>32</i>
<i>B.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....</i>	<i>33</i>

GLOSSARIO

Contesto di riferimento:

le definizioni che seguono sono rivolte all'applicazione del marchio "100% energia verde", nel seguito chiamato anche semplicemente Marchio: la loro validità è quindi da riferirsi al contesto di riferimento del Marchio.

AUTOPRODUTTORE: persona fisica o giuridica che possiede o esercisce impianti per la generazione di elettricità da fonti rinnovabili elencate al § 2.1.1. del Disciplinare d'uso destinata, in tutto o in parte, al proprio autoconsumo.

CERTIFICATO: documento ufficiale emesso dal Gestore. Il certificato comprova la provenienza di un ammontare definito di energia da fonti rinnovabili ammesse (§ 2.1.1 del Disciplinare d'uso) e la sua conformità ai criteri fissati dal Marchio.

CERTIFICAZIONE: processo di verifica, a cura del Gestore e della Commissione di Garanzia, delle specifiche informazioni e dei requisiti per i richiedenti il Marchio. La certificazione fornisce la garanzia che l'elettricità erogata è stata testata ed è conforme ai requisiti previsti dal Marchio.

COMMISSIONE DI GARANZIA: Organo collegiale indipendente *super partes* incaricato dei compiti di vigilanza e controllo della conformità dell'utilizzo del Marchio ai requisiti fissati e della regolarità delle procedure di rilascio.

La Commissione di Garanzia partecipa alla definizione dei criteri di eleggibilità delle fonti e dei criteri etici e ambientali connessi al rilascio del marchio "100% energia verde".

CONSUMATORE: persona fisica o giuridica che acquista un determinato ammontare di elettricità certificata "100% energia verde" destinata al consumo.

Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, introdotto dal Decreto 79/99 (Decreto Bersani) e completato nel 2007, consente ai consumatori di negoziare liberamente la propria fornitura di elettricità valutando tra varie offerte e stabilisce per i produttori l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota dell'energia prodotta o acquistata ricavata da fonti energetiche rinnovabili.

DOMANDA: Modulo predisposto dal Gestore da compilarsi e sottoscrivere a cura del Richiedente interessato all'ottenimento del marchio "100% energia verde".

ENERGIA VERDE: Energia prodotta da fonti rinnovabili ammesse (§ 2.1.1 del Disciplinare d'uso) che soddisfa anche requisiti di sostenibilità. Le risorse energetiche definite "sostenibili" dal marchio "100% energia verde" sono quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

- la disponibilità deve essere continua ed indefinita ed il tasso di rinnovamento non deve essere inferiore a quello di utilizzo;
- le implicazioni relative a tutta la filiera devono conformarsi ai requisiti (ambientali ed etici) previsti nel modulo di domanda;
- non deve essere dipendente da attività industriali che non siano intrinsecamente sostenibili.

FONTI FOSSILI: Fonti energetiche (carbone, petrolio, gas naturale) soggette ad esaurimento su scale temporali paragonabili alla vita umana e responsabili di varie forme di inquinamento.

FONTI RINNOVABILI: Flussi continui e persistenti di energia presenti nell'ambiente cui è possibile applicare opportune tecnologie per la conversione dell'energia in elettricità.

GARANZIA DI ORIGINE: Documento rilasciato dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) comprovante che un dato volume di elettricità è stato prodotto da specifiche fonti energetiche rinnovabili attraverso l'applicazione di specifiche tecnologie.

La Garanzia di Origine, (GdO), è stata introdotta, a livello europeo, dalla Direttiva 2001/77 CE sulla promozione nel mercato comunitario di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. La Direttiva (art. 5) prescrive agli Stati Membri di stabilire appropriati sistemi, mutuamente riconosciuti, per garantire la provenienza dell'elettricità da fonti rinnovabili ai produttori che ne fanno richiesta.

La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 387/2003.

GESTORE: Ente di certificazione qualificato di terza parte indipendente cui il Titolare delega a titolo oneroso la gestione della procedura di rilascio del Marchio. CESI SpA è la società che ricopre il ruolo di Gestore e detiene la responsabilità della licenza di autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"*.

GROSSISTA (o TRADER): azienda che acquista l'elettricità e la vende ai consumatori finali (**grossista**) o ad altri grossisti agendo da intermediario (**trader**).

MARCHIO: *"100% energia verde"*. Il marchio *"100% energia verde"* attesta che l'elettricità prodotta/acquistata/venduta/consumata deriva da un set ristretto di fonti rinnovabili e da sistemi di trasformazione a basso impatto ambientale (fonti rinnovabili ammesse, § 2.1.1 del Disciplinare d'uso) e che i soggetti che la producono/acquistano/commercializzano/consumano si attengono ai requisiti etici ed ambientali fissati nel modulo di domanda, nel Disciplinare d'uso e documenti allegati (§ 1.5 del Disciplinare d'uso).

La conformità da parte dei richiedenti il Marchio ai requisiti fissati è verificata a cura del Gestore con la supervisione della Commissione di Garanzia.

NON CONFORMITÀ: mancato soddisfacimento, da parte del Grossista, di un requisito stabilito dai documenti applicabili al processo di Autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"* con procedura Semplificata e ad ogni altra pertinente disposizione, incluse le disposizioni conseguenti a delibere della Commissione di Garanzia.

La condizione di non soddisfacimento di un requisito può essere dovuta a:

- a) mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito medesimo e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento del requisito stesso;

- b) mancata o insufficiente attuazione pratica di suddetti criteri e modalità, inizialmente (implementazione del requisito) e nel tempo (mantenimento del requisito);
- c) ad entrambe le cause di cui ai precedenti commi a) e b).

Classificazione dei rilievi

Ai fini del presente documento, un rilievo viene classificato come **non conformità** quando il mancato soddisfacimento del corrispondente requisito, nelle forme sopra specificate, è tale da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate dal Grossista.

Il rilievo formalizzato dal Gestore viene classificato come **osservazione** quando il mancato soddisfacimento del requisito, pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte del Grossista e, come tale, necessitante di correzione, non è tale da compromettere immediatamente il valore delle certificazioni rilasciate nei termini sopra evidenziati.

Il rilievo formalizzato dal Gestore viene classificato come **commento** quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni del Grossista nell'ambito del processo di Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" con Procedura Semplificata.

PRODUTTORE: persona fisica o giuridica che possiede o esercisce impianti per la generazione di elettricità da fonti rinnovabili ammesse elencate al § 2.1.1 del Disciplinare d'uso.

RECS: (Renewable Energy Certificate System). Certificati rilasciati dal Gestore Servizi Elettrici (GSE), attestanti ciascuno la produzione di 1 MWh di elettricità prodotta utilizzando fonti rinnovabili.

REEF (Renewable Energy Foundation) ONLUS:

Onlus fondata nel 2001, REEF è un'associazione aperta all'adesione da parte di enti, organizzazioni ed istituzioni operanti nel settore dell'energia e dell'ambiente le cui finalità comprendono anche la promozione e propaganda dei marchi commerciali che premiano prodotti o servizi con contenuto energetico.

REEF Onlus detiene la titolarità del marchio *"100% energia verde"*.

RICHIEDENTE: Persona fisica o giuridica soggetta a procedura di rilascio del Marchio.

UTILIZZATORE: persona fisica o giuridica che ha ottenuto l'autorizzazione all'uso marchio *"100% energia verde"*.

Gli Utilizzatori si distinguono in Utilizzatori Parziali o Utilizzatori Totali a seconda che l'autorizzazione sia soggetta o meno a limitazioni all'utilizzo del Marchio.

1 GENERALITÀ

Il marchio “100% energia verde” **garantisce** che i soggetti abilitati a farne uso hanno prodotto, commercializzato o impiegato **elettricità generata da fonti rinnovabili sostenibili**, nel seguito denominata “**100% energia verde**”. Nello specifico, il marchio “100% energia verde” garantisce il soddisfacimento da parte degli Utilizzatori dei seguenti criteri:

- uso di fonti rinnovabili con impatto ambientale particolarmente limitato;
- rispetto di norme ambientali ed etiche nell’esercizio delle proprie attività;
- ispirazione a principi di miglioramento continuo della sostenibilità.

Sono previsti due tipi di procedure per il rilascio dell’Autorizzazione all’uso del marchio “100% energia verde”: **procedura ordinaria** e **procedura semplificata**.

La **procedura ordinaria** riguarda Produttori, Associazioni di Produttori, Autoproduttori, Grossisti e Consumatori commerciali industriali e prevede l’accredito individuale dei singoli Richiedenti con il relativo versamento degli oneri previsti.

La **procedura semplificata** riguarda tutti i Consumatori, tranne i Consumatori commerciali industriali, che abbiano consumi di **energia** inferiori a **1 GWh** all’anno.

La procedura semplificata si attiva a seguito di un’intesa (“**Accordo di Processo**”) tra il Gestore ed il Grossista, in base a cui il Grossista è autorizzato ad esercitare un ruolo di intermediario per il rilascio del marchio “100% energia verde” e pagamento dei relativi oneri da parte dei propri Clienti, divenendo garante di questi ultimi presso il Gestore. Le condizioni quadro regolanti il processo di definizione dell’Accordo di Processo fra Gestore e Grossista sono riportate nell’Appendice B del presente documento.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo di Processo (AP) definisce procedure e modalità operative intese a regolamentare la concessione dell’Autorizzazione all’uso del marchio “100% energia verde”

tramite Procedura Semplificata da parte di un Grossista ai Consumatori per i quali ricorrono le condizioni prescritte dal Disciplinare d'uso (§ 5.2).

Sono soggetti a procedura semplificata per il rilascio del marchio "100% energia verde" da parte del Grossista:

- Consumatori commerciali non industriali
- Consumatori non commerciali
- Consumatori domestici.

con consumi annui di energia < di 1GWh.

Attraverso tale Accordo di Processo i Grossisti aderenti al marchio "100% energia verde" possono rilasciare l'autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" direttamente ai Consumatori che rientrano nelle tipologie sopraelencate.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Disciplinare d'uso del marchio "100% energia verde" - anno 2008;*
- *Criteri generali per la determinazione delle Tariffe - anno 2008;*
- *Contributi per l'uso del marchio "100% energia verde anno - 2008;"*
- *Tariffe del Gestore - anno 2008;*
- *Norma UNI EN ISO 9001 - 2000 "Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti"*

4 GROSSISTA FIRMATARIO DELL'ACCORDO DI PROCESSO

4.1 GENERALITÀ

Si applicano tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare d'uso, in particolare quanto previsto per la categoria specifica dei Grossisti. Per i Grossisti firmatari dell'Accordo di Processo si applicano le precisazioni di cui ai paragrafi seguenti.

4.2 ORGANIZZAZIONE

Il Grossista deve documentare la propria struttura organizzativa, evidenziando i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale che si occupa della concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" tramite Procedura Semplificata.

La struttura dedicata minima richiesta al Grossista per le attività di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" tramite Procedura Semplificata deve comprendere le seguenti figure:

- *Responsabile*, cui è demandata la funzione di definizione, attuazione, aggiornamento, supervisione e controllo del processo di certificazione semplificata.
- *Sostituto del responsabile*, che collabora con il responsabile ed in sua assenza lo sostituisce nelle sue funzioni.
- *Operatori*, ai quali è demandata la funzione operativa di svolgere l'attività di certificazione semplificata.

Qualora l'attività di certificazione semplificata si svolga in più sedi operative, tale struttura minima deve essere definita per ciascuna di tali sedi e, inoltre, deve essere definita la figura del Responsabile centrale e del suo sostituto.

4.3 OPERATIVITÀ

Il Grossista deve definire condizioni operative (incluse apposite procedure) per la corretta applicazione dei documenti di riferimento di cui al § 3 e delle condizioni di cui in seguito.

4.4 SUBAPPALTO

Non è ammessa alcuna forma di subappalto nelle attività di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" tramite Procedura Semplificata.

4.5 SISTEMA GESTIONE PER LA QUALITÀ

Il Grossista deve definire e mantenere attivo un sistema di gestione capace di conseguire e dimostrare il costante rispetto dei requisiti del presente Accordo di Processo. Oltre a rispettare i requisiti riportati nel presente documento, il Grossista deve attuare un sistema di gestione conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001, con l'aggiunta dei requisiti di cui ai punti da 4.5.1 a 4.5.4. Qualora il Grossista abbia stabilito un diverso sistema di gestione, tale

sistema deve soddisfare i requisiti riportati in Appendice A; in quest'ultimo caso non si applicano i punti da 4.5.1 a 4.5.3.

4.5.1 Scopo e campo di applicazione

Per l'applicazione dei requisiti della UNI EN ISO 9001, il campo di applicazione del sistema di gestione deve comprendere i processi necessari all'attività di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"* tramite Procedura Semplificata.

4.5.2 Attenzione focalizzata al cliente

Per l'applicazione dei requisiti della UNI EN ISO 9001, il Grossista, nello sviluppare il proprio sistema di gestione, deve prendere in considerazione la credibilità dell'Autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"*, le finalità di cui al § 1.2 del Disciplinare d'uso, i criteri ambientali ed etici di cui al § 2.1.4 ed i criteri di addizionalità di cui al § 2.2 del medesimo documento.

Il Grossista deve inoltre tener conto delle esigenze di tutte le parti (come definite al cap. 4 del Disciplinare d'uso) che fanno affidamento sul suo servizio di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"* tramite Procedura Semplificata.

4.5.3 Riesame da parte della Direzione

Il Grossista deve comprendere, fra gli elementi in ingresso per il Riesame della Direzione, le informazioni relative ai ricorsi ed ai reclami presentati da tutte le parti interessate alle attività di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"* tramite Procedura Semplificata.

4.5.4 Regolamento

Nell'ambito della documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità, il Grossista deve emettere un Regolamento per la concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"* tramite Procedura Semplificata contenente tutte le disposizioni applicabili a tale Autorizzazione.

Il Regolamento predisposto dal Grossista deve trasferire contrattualmente ai propri Consumatori le seguenti ulteriori precisazioni:

- la possibilità di eseguire verifiche ispettive da parte del Grossista al Consumatore, limitatamente alle prescrizioni del Regolamento;
- l'accettazione della eventuale presenza di ispettori del Gestore in accompagnamento presso il Consumatore;
- il diritto di accesso, previo preavviso, di personale del Titolare presso le strutture (uffici, locali e strutture tecniche) dell'Utilizzatore, nonché l'accesso alla documentazione prevista dalle specifiche di riferimento;
- il diritto del Titolare di richiedere incontri con il Gestore e con il Grossista finalizzati al trasferimento di feedback derivanti da eventuali segnalazioni e dall'attività di sorveglianza svolta dal Gestore stesso per l'utilizzo del marchio "100% energia verde".

4.6 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI

4.6.1 Informazioni accessibili al pubblico

Il Grossista deve rendere pubblicamente accessibili le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate, sospese, revocate.

Su richiesta di qualunque parte, il Grossista deve assicurare la trasparenza dei criteri, garantire a terzi la possibilità di accedere alle informazioni sullo stato dell'autorizzazione, ovvero ad informazioni relative ai requisiti ed ai criteri in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

4.6.2 Documenti relativi alla concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde".

Il Grossista rilascia al Cliente un Certificato in formato cartaceo e/o elettronico (in questo caso adeguatamente protetto contro manomissioni) cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero identificativo del certificato rilasciato dal Grossista;
- nominativo ed indirizzo del Consumatore cui è rilasciato il certificato;

- tipologia di Consumatore (commerciale non industriale, non commerciale, domestico, come definiti rispettivamente ai § 2.3.5.2, 2.3.5.3, 2.3.5.4 del Disciplinare d'uso);
- tipologia di certificazione (Totale o Parziale, come definita al § 2.3.5 del Disciplinare d'uso);
- indirizzo del sito (o dei siti) per i quali è concesso l'utilizzo del marchio "100% energia verde";
- data di emissione e di scadenza;
- logo del marchio "100% energia verde", rispettando le caratteristiche grafiche designate nel Disciplinare d'uso;
- numero di Certificato di adesione al marchio "100% energia verde" rilasciato dal Gestore al Grossista.

4.6.3 Riferimento all'Autorizzazione e all'uso del marchio "100% energia verde"

Si applicano le prescrizioni contenute nel Disciplinare d'uso.

4.6.4 Riservatezza

Il Grossista deve informare il Consumatore, in anticipo, circa le informazioni che intende rendere pubbliche. Tutte le altre informazioni, tranne quelle rese pubbliche dal Consumatore, devono essere considerate riservate.

4.6.5 Scambi di informazioni tra un Grossista e i propri Utilizzatori

4.6.5.1 Informazioni relative alle attività e ai requisiti di Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" tramite Procedura Semplificata

Il Grossista deve fornire informazioni ai propri Consumatori mantenendoli aggiornati sui criteri per la certificazione. Deve inoltre fornire una descrizione completa e dettagliata dell'attività di certificazione e di rinnovo, comprendente tutte le fasi previste e il processo per rilasciare, mantenere, rinnovare, estendere, ridurre, sospendere e revocare la certificazione stessa.

Il Grossista deve fornire le informazioni relative ai costi per la concessione, il mantenimento e il rinnovo della certificazione.

I requisiti applicati dal Grossista nei confronti dei potenziali utilizzatori per autorizzarne l'uso del Marchio devono corrispondere a quelli richiesti nel Disciplinare d'uso.

Il Grossista deve altresì trasmettere ai propri clienti:

- le disposizioni per consentire, ove applicabile, lo svolgimento di visite ispettive in presenza di auditor del Gestore, osservatori di REEF, della Commissione di Garanzia ecc;
- i documenti che descrivono diritti e doveri dei Consumatori certificati, compresi i requisiti da soddisfare nelle comunicazioni di ogni tipo relative alla propria certificazione, conformemente al Disciplinare d'uso;
- debita notifica di ogni modifica dei requisiti per la certificazione; è responsabilità del Grossista verificare che ciascun Consumatore si conformi ai nuovi requisiti.

4.6.5.2 Notifica di modifiche da parte di un Utilizzatore

Il Grossista deve trasferire contrattualmente al Consumatore certificato l'obbligo di fornire tempestivamente al Grossista stesso ogni informazione relativa ad aspetti che possono influenzare il soddisfacimento dei requisiti per la certificazione, ivi inclusi, ad esempio, aspetti organizzativi e/o legati alla proprietà e settore di attività del Consumatore.

4.7 PERSONALE DEL GROSSISTA FIRMATARIO DELL'ACCORDO DI PROCESSO

Il Grossista deve stabilire e mantenere aggiornate le competenze richieste per ciascuna area tecnica e per ciascuna funzione attinente le attività di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" tramite Procedura Semplificata.

Il personale coinvolto nelle attività di concessione dell'Autorizzazione all'uso del Marchio tramite Procedura Semplificata deve conoscere il Disciplinare d'uso e i documenti tecnici ad esso allegati.

5 CONDIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL MANTENIMENTO, IL RINNOVO, L'ESTENSIONE, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO “100% energia verde” TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA

5.1 GENERALITÀ

Nel pianificare e sviluppare il processo di certificazione, il Grossista deve definire:

- i requisiti relativi al prodotto;
- le fasi del processo, con indicazione delle responsabilità ed autorità per ciascuna fase;
- le attività di riesame e verifica adatte per ogni fase del processo;
- l'attività di monitoraggio;
- le competenze del personale coinvolto nel processo;
- le registrazioni necessarie a fornire evidenza che il processo di certificazione semplificata soddisfi i requisiti richiesti dal Disciplinare d'uso e dall'Accordo di Processo.

Nell'erogazione del servizio di certificazione semplificata, il Grossista deve pianificare e svolgere le attività in condizioni controllate. Tali condizioni devono includere:

- disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto (il certificato);
- disponibilità di istruzioni di lavoro, ove necessarie;
- utilizzo di mezzi di lavoro idonei;
- disponibilità ed utilizzo di dispositivi per monitoraggi e misurazioni;
- rintracciabilità, da conseguire con registrazione univoca dei certificati emessi;
- attuazione di attività per il rilascio e la consegna dei certificati.

5.2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI CERTIFICATI "100% energia verde" SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'autorizzazione per l'emissione di certificati "100% energia verde" con la procedura semplificata riportata nel Disciplinare d'uso viene rilasciata ai Grossisti di energia elettrica già in regolare possesso di tutti i requisiti per l'ottenimento della certificazione "100% energia verde" conformemente al suddetto Disciplinare ed ai documenti allegati.

5.3 EMISSIONE DI CERTIFICATI "100% energia verde" SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

La procedura semplificata per l'emissione di certificati "100% energia verde" si articola nelle seguenti fasi:

- gestione delle richieste del Cliente;
- gestione delle offerte al Cliente e dei corrispondenti ordini dei Clienti (stipula del contratto);
- reperimento delle informazioni necessarie alla concessione del certificato;
- verifica della conformità della documentazione pervenuta ai contenuti del Disciplinare d'uso e dell'Accordo di Processo;
- decisione sulla certificazione ed emissione del certificato;
- consegna del certificato al Cliente;
- gestione ed archiviazione delle informazioni richieste dal Disciplinare d'uso e dall'Accordo di Processo;
- rendicontazione economica.

Per ciascuna delle fasi devono essere definite a cura del Grossista le responsabilità di elaborazione, di verifica e di supervisione (ove necessario), indicando le corrispondenti azioni di competenza.

Nell'ambito di tale processo, il Grossista deve fornire ogni sei mesi al Gestore, e per conoscenza alla Commissione di Garanzia, l'elenco dei Clienti beneficiari dell'utilizzo del marchio "100% energia verde", specificando le informazioni utili per consentire un controllo di verifica del rispetto dei requisiti tecnici ed etici richiesti dal Marchio.

In particolare, le informazioni minime richieste per ciascun Consumatore sono:

- punti di fornitura;
- categoria merceologica;
- sottoscrizione del modulo di domanda inoltrato, unitamente al contratto di fornitura, al proprio cliente che richieda l'uso del marchio "100% energia verde", contenente la dichiarazione di adempimento della legislazione applicabile e vigente in materia ambientale, di presa visione ed accettazione del Disciplinare d'uso e dei documenti ad esso collegati e dichiarazione di osservanza dei criteri ambientali ed etici relativi all'esercizio delle proprie funzioni;
- consumi di energia elettrica;
- sito web (ove disponibile);
- persona/e di riferimento dell'Utilizzatore con indicazione di: indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail.

Restano valide le limitazioni per l'uso del marchio "100% energia verde" per gli Utilizzatori Parziali. E' fatto onere al Grossista verificare ed assicurare il rispetto di tali vincoli da parte dei propri Consumatori. In ogni momento il Gestore e/o la Commissione di Garanzia possono effettuare controlli a campione relativamente al corretto uso della comunicazione da parte di Utilizzatori Parziali. Il mancato rispetto delle regole di comunicazione e uso del marchio "100% energia verde" implica l'avvio di opportune procedure di sanzione nei confronti dei Consumatori inadempienti da parte del Gestore, descritte in dettaglio al capitolo 6 del Disciplinare d'uso. In caso di ripetute infrazioni da parte dei Consumatori, può essere aperta una procedura di sanzione anche nei confronti del Grossista che li ha certificati.

Il certificato emesso dal Grossista al proprio cliente tramite procedura semplificata deve indicare:

- numero identificativo univoco del certificato (es. numero di protocollo);
- numero del certificato per l'uso del Marchio che il Gestore ha rilasciato al Grossista;
- nominativo ed indirizzo del Consumatore che usufruisce del marchio "100% energia verde";
- tipologia di Consumatore (commerciale non industriale, non commerciale, domestico, come definiti rispettivamente ai § 2.3.5.2, 2.3.5.3, 2.3.5.4 del Disciplinare d'uso) e tipologia di certificazione (Totale o Parziale, come definita al § 2.3.5 del Disciplinare d'uso);
- elenco dei siti e/o dei prodotti per i quali si concede l'uso del marchio "100% energia verde";
- ammontare dell'energia;
- data di inizio e scadenza dell'autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde";
- logo del marchio "100% energia verde", nel rispetto delle regole di riproduzione indicate nel Disciplinare d'uso;
- logo del titolare del marchio "100% energia verde".

Per l'utilizzo del marchio "100% energia verde", il Gestore e l'Utilizzatore possono definire modalità di abbinamento con altri marchi o loghi secondo quanto riportato nel Disciplinare d'uso.

5.4 MANTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI EMESSI SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

I certificati emessi con procedura semplificata hanno, come tutti i certificati del marchio "100% energia verde", validità annuale, con possibilità di rinnovo secondo quanto concordato in fase contrattuale con l'Utilizzatore del certificato.

È ammessa la stipula di contratti pluriennali di fornitura di energia elettrica tra Grossista e Consumatore (massimo triennale); in questo caso comunque l'autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" resta di validità annuale, e deve essere

concessa annualmente dal Grossista tramite certificato di rinnovo, emesso sempre in procedura semplificata, entro e non oltre il mese di scadenza.

È fatto onere al Grossista verificare ed assicurare il rispetto dei vincoli di cui sopra da parte dei propri Clienti, in particolare:

- verificare la corretta rispondenza di tutti i criteri di autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"*, descritti al capitolo 2 del Disciplinare d'uso da parte degli Utilizzatori soggetti alla procedura semplificata;
- effettuare controlli saltuari e verifiche di rispondenza, anche riguardo alle regole di comunicazione e uso del Marchio da parte di Utilizzatori Parziali;
- relazionare al Gestore in merito ai casi di mancata attribuzione del Marchio o alle proposte di revoca a seguito di inadempienze riscontrate.

Alla scadenza annuale, il Grossista, verificato il mantenimento dei requisiti richiesti dal Disciplinare d'uso per gli Utilizzatori, procederà al rinnovo, aggiornando le registrazioni richieste dall'Accordo di Processo, seguendo la stessa procedura utilizzata per la prima emissione.

Nell'archivio delle registrazioni di cui sopra, il Grossista deve mantenere una lista di coloro che sono regolarmente da esso certificati all'uso del Marchio nel periodo in corso ed una lista "storica" di coloro che hanno aderito al marchio *"100% energia verde"*.

5.5 ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Utilizzatore può richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a. per estendere l'applicazione del marchio *"100% energia verde"* a nuovi prodotti, impianti o servizi;
- b. in seguito a adozione di modifiche o varianti dei prodotti, impianti o servizi per i quali si è ottenuto l'uso del marchio *"100% energia verde"*;
- c. in seguito a modifica del nome o del proprio marchio commerciale;
- d. in seguito a variazione del sito o del parco produttivo;
- e. in seguito a modifica della ragione sociale.

Per richieste di integrazione di nuovi impianti, sedi etc. si accetta una richiesta nel corso del periodo di validità del certificato; ulteriori integrazioni possono essere fatte al momento del rinnovo annuale.

5.6 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal Disciplinare d'uso il Grossista deve dare tempestiva comunicazione (entro 10 giorni lavorativi dal riscontro della violazione) sia all'Utilizzatore che al Gestore mediante una segnalazione della non conformità, in cui, oltre ai riferimenti del Utilizzatore e del sito/i (o prodotto/i) oggetto di violazione, vengano anche descritte le cause di violazione.

È compito del Gestore definire, in accordo con il Grossista, le azioni correttive per eliminare le non conformità riscontrate entro un termine di tempo adeguato, comunicandole per iscritto al Grossista ed all'Utilizzatore interessato.

Per verificare che le azioni correttive siano state attuate e siano state efficaci, il Gestore si riserva la facoltà di effettuare visite di sorveglianza straordinarie.

È compito del Gestore, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare d'uso, adottare i provvedimenti di sospensione e di revoca. Tali provvedimenti vengono comunicati sia al Grossista che al suo Utilizzatore. Il Grossista deve registrare e mantenere tali provvedimenti nel proprio processo di gestione.

5.7 RINUNCIA

L'Utilizzatore può rinunciare all'uso del marchio "100% energia verde":

- in qualunque momento, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data prevista per il rinnovo alla scadenza annuale;
- per sopravvenute sostanziali varianti al Disciplinare d'uso e/o dei documenti ad esso collegati, qualora non accetti le nuove condizioni da questi fissate.

La rinuncia al marchio "100% energia verde" comporta:

- la cessazione d'utilizzo del marchio "100% energia verde" dalla data di comunicazione della rinuncia;
- la comunicazione da parte dell'Utilizzatore circa le giacenze del prodotto marchiato "100% energia verde" negli stabilimenti o magazzini (ove applicabile);
- l'eliminazione, a carico dell'Utilizzatore, di ogni riferimento al marchio "100% energia verde" dai cataloghi, dall'immagine aziendale e dalla pubblicità in genere;
- l'eventuale richiesta di cambiamento del riferimento di tipo o del numero di modello del prodotto, qualora la produzione di detto prodotto non più marchiato "100% energia verde" non sia cessata (ove applicabile).

A seguito di rinuncia di un suo Utilizzatore, il Grossista deve registrare e mantenere nel proprio sistema di gestione del processo tale rinuncia e inviare anche tempestiva comunicazione (entro 10 giorni lavorativi) al Gestore, il quale provvederà a dare opportuna pubblicità della notizia di rinuncia, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Titolare del Marchio e del Gestore.

5.8 RICORSI E CONTENZIOSI

L' Utilizzatore può fare ricorso contro le decisioni del Gestore.

Tali ricorsi, presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, sono analizzati dalla Commissione di Garanzia, che deve risolvere il Ricorso entro tre mesi dalla presentazione dello stesso, sentiti l'interessato ed il Gestore.

APPENDICE A : Requisiti di un generico sistema di gestione

A.1 Generalità

Il Grossista deve definire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione che sia capace di conseguire e dimostrare il costante rispetto dei requisiti del presente Accordo di Processo e dei documenti in esso richiamati.

La Direzione del Grossista deve fornire evidenza del suo impegno nello sviluppo e nella messa in atto di tale sistema di gestione e nel miglioramento continuo della sua efficacia:

- a) stabilendo la politica e gli obiettivi per le proprie attività;
- b) assicurandosi che gli stessi siano diffusi e compresi nei diversi livelli dell'organizzazione;
- c) effettuando i riesami da parte della Direzione;
- d) assicurando la disponibilità di risorse.
- e)

La Direzione del Grossista deve designare un componente della propria struttura direzionale, che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l'autorità anche per:

- a) assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
- b) riferire alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione e su ogni esigenza per il miglioramento.

A.2 Manuale del sistema di gestione

Tutti i requisiti trattati nel presente Accordo di Processo e nei documenti in esso richiamati devono essere trattati in un Manuale o in documenti equivalenti. Il Grossista deve garantire

che il manuale e i documenti correlati applicabili siano accessibili a tutto il personale pertinente.

A.3 Tenuta sotto controllo dei documenti

I documenti richiesti dal sistema di gestione devono essere tenuti sotto controllo.

Le registrazioni sono un tipo speciale di documenti e devono essere tenute sotto controllo.

Devono essere predisposte delle procedure che stabiliscano le modalità necessarie per:

- a) approvare i documenti, circa l'adeguatezza, prima della loro emissione;
- b) riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi;
- c) assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti;
- d) assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di utilizzo;
- e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili;
- f) assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione sia controllata;
- g) prevenire l'uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo.

A.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni

Il Grossista deve stabilire procedure per definire i controlli necessari ai fini dell'identificazione, conservazione, protezione, recupero, durata di conservazione e modalità di eliminazione delle registrazioni relative al rispetto dei requisiti contenuti nel presente Accordo di Processo e nei documenti in esso richiamati. L'accesso alle registrazioni deve essere coerente con le disposizioni relative alla riservatezza.

A.5 Riesame da parte della Direzione

La Direzione del Grossista deve, ad intervalli prestabiliti, riesaminare il proprio sistema di gestione per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Questo riesame deve comprendere la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema di gestione, politica ed obiettivi inclusi.

Le registrazioni dei riesami effettuati dalla Direzione devono essere conservate.

Gli elementi in ingresso per il riesame da parte della Direzione devono comprendere informazioni riguardanti:

- a) i risultati degli audit interni ed esterni;
- b) le informazioni di ritorno da parte del cliente e delle altre parti interessate al presente Accordo di Processo e ai documenti in esso richiamati;
- c) lo stato delle azioni correttive e preventive;
- d) le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla Direzione;
- f) modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione;
- g) conseguimento degli obiettivi e raccomandazioni per il miglioramento;
- h) ricorsi e reclami.

Gli elementi in uscita dal riesame effettuato dalla Direzione devono comprendere decisioni ed azioni relative:

- a) al miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione e dei suoi processi;
- b) al miglioramento dei servizi di certificazione;
- c) ai bisogni di risorse.

A.6 Audit interni

L'organizzazione deve effettuare ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne per stabilire se il sistema di gestione sia in grado di rispettare i requisiti del presente Accordo di processo e dei documenti in esso richiamati.

Deve essere pianificato un programma di audit interni che tenga conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, oltre che dei risultati di audit precedenti.

La scelta dei valutatori e la conduzione degli audit interni devono assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit. I valutatori non possono effettuare audit sul proprio lavoro.

I responsabili dei processi e delle aree sottoposte ad audit devono essere tempestivamente informati circa l'esito degli audit affinché possano essere adottate, senza indebiti ritardi, le azioni necessarie per eliminare le non conformità rispetto ai requisiti del presente Accordo di processo e dei documenti in esso richiamati, rilevate nel corso degli audit, e le loro cause. Le azioni successive devono prevedere la verifica dell'attuazione delle azioni predisposte e la comunicazione dei risultati di questa verifica.

A.7 Azioni correttive

L'organizzazione deve attuare azioni per eliminare le cause delle non conformità rispetto ai requisiti del presente Accordo di processo e dei documenti in esso richiamati, al fine di prevenire il loro ripetersi. Le azioni correttive devono essere appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate. Le procedure devono precisare i requisiti per:

- a) identificare le non conformità (per esempio a partire i reclami dei clienti e dagli audit interni);
- b) l'individuazione delle cause delle non conformità;
- c) la valutazione dell'esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non conformità;
- d) l'individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie;
- e) la registrazione dei risultati delle azioni attuate;
- f) il riesame delle azioni correttive attuate.

A.8 Azioni preventive

L'organizzazione deve individuare le azioni per eliminare le cause delle non conformità potenziali, onde evitare che queste si verificano. Le azioni preventive attuate devono essere appropriate agli effetti dei problemi potenziali. Le procedure devono precisare i requisiti per:

- a) l'individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause;
- b) la valutazione dell'esigenza di attuare azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità;
- c) l'individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie;
- d) la registrazione dei risultati delle azioni attuate;
- e) il riesame delle azioni preventive attuate.

APPENDICE B : Modalità di gestione dell'Accordo di Processo

B.1 OGGETTO

Il presente documento contiene le condizioni quadro regolanti il processo di definizione dell'Accordo di Processo fra Gestore e Grossista e gli adempimenti correlati.

B.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ACCORDO DI PROCESSO

B.2.1 Condizioni generali

L'Accordo di Processo viene definito contestualmente alla concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" agli Utilizzatori che operano in qualità di Grossisti e vincola reciprocamente il Gestore e il Grossista firmatari dell'accordo stesso.

B.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROCESSO

B.3.1 Verifiche dei requisiti

La sottoscrizione dell'Accordo di processo è contestuale alla certificazione "100% energia verde" per i Grossisti (§ 5.1 del Disciplinare d'uso).

In aggiunta alla documentazione prevista al § 5.1.1 "Domanda di rilascio del Marchio" del Disciplinare d'uso, il Grossista invia al Gestore:

- il manuale del sistema di gestione del Grossista;
- la copia del certificato di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 9001(per i Grossisti con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 certificato);
- il regolamento del Grossista per la concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" con Procedura Semplificata, di cui al § 4.5.4 del presente documento.

Ad avvenuto espletamento, con esito positivo, dell'esame documentale di cui sopra, il Gestore dispone l'effettuazione di una Verifica Ispettiva (Verifica Ispettiva iniziale, VI) presso la sede del Grossista, incaricando all'uopo un Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) formato da Auditor di Sistemi di Gestione. La VI viene condotta utilizzando come Linee guida le prescrizioni contenute nella norma UNI EN ISO 19011.

La VI ha lo scopo di verificare che le prassi operative adottate dal Grossista, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni del presente documento, del Disciplinare d'uso e dei documenti in essi richiamati, nonché alle procedure stabilite dal Grossista stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (Manuale, procedure, regolamento, istruzioni, liste di controllo, qualifiche del personale, ecc.).

Il Grossista deve permettere l'accesso dei componenti del GVI del Gestore alla sua sede e alla propria documentazione e deve prestare a essi la massima cooperazione. Analogamente, come specificato nell'Accordo di Processo, il Grossista deve adottare provvedimenti atti a consentire l'accesso dei GVI alla documentazione e, ove necessario, alle sedi dei propri Utilizzatori certificati o certificandi.

Nel caso in cui vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità si applicano le prescrizioni di cui al successivo § B.8.2.

Al termine delle verifiche di cui sopra e a fronte dell'esito positivo finale delle stesse, il Gestore procede alla firma dell'Accordo di Processo con il Grossista richiedente e al rilascio allo stesso dell'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" con le modalità previste al § 5.1 del Disciplinare d'uso.

B.3.2 Mancato soddisfacimento di requisiti

Qualora, nel corso della verifica di cui sopra vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità, il processo di concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" viene sospeso fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti ed alla chiusura delle corrispondenti azioni correttive, con relativa verifica di efficacia da parte del Gestore. Quanto sopra verrà verificato dal Gestore tramite apposite verifiche supplementari, a titolo oneroso per il Grossista.

Nel caso in cui i rilievi siano classificati come commenti o osservazioni, l'iter di definizione dell'Accordo di Processo può comunque proseguire.

Verifiche supplementari possono altresì essere disposte, a valle della concessione della definizione dell'Accordo di Processo, in presenza di un numero significativo di rilievi classificati come osservazioni.

B.4 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCORDO DI PROCESSO

B.4.1 Sorveglianza

Nel periodo di validità dell'Accordo di Processo, il Grossista è tenuto a comunicare al Gestore gli aggiornamenti apportati alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle informazioni e dati forniti contestualmente alla certificazione *"100% energia verde"*, che comportino impatti significativi nell'attività di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio *"100% energia verde"* con Procedura Semplificata.

Posteriormente alla definizione dell'Accordo di Processo, il Gestore può disporre verifiche supplementari a seguito dell'identificazione di situazioni inadeguate, segnalate dalla Commissione di Garanzia o pervenute con segnalazioni o reclami scritti e oggettivamente motivati al Gestore o alla Commissione di Garanzia.

Queste esigenze vengono segnalate tempestivamente al Grossista coinvolto, invitandolo innanzi tutto a provvedere sia al trattamento dei rilievi, sia all'eliminazione delle corrispondenti cause, e preannunciando, se del caso, l'effettuazione di una verifica ispettiva specifica.

B.4.2 Rinnovo

Prima dello scadere dell'Accordo di Processo, il Gestore attiva la procedura di rinnovo che si svolge con un riesame completo della documentazione del Grossista e con l'esecuzione di apposita verifica ispettiva.

B.4.3 Esiti delle attività di sorveglianza e rinnovo

Gli esiti delle attività di cui sopra vengono analizzati dal Gestore, procedendo come segue in ordine al mantenimento (nel caso di Accordo di Processo in corso di validità) ovvero al rinnovo (nel caso di Accordo di Processo in scadenza):

- a) nel caso di assenza di non conformità viene confermato ovvero rinnovato l'Accordo di Processo tramite semplici registrazioni di conferma degli esiti, con relative richieste di trattamenti e azioni correttive per le eventuali osservazioni;
- b) in presenza di una o più non conformità il Gestore adotta autonomamente i provvedimenti sanzionatori minori (di cui al successivo § B.12);

B.5 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'ACCORDO DI PROCESSO

Nei casi di variazioni significative della composizione societaria del Grossista, il Gestore si riserva di procedere a tutte le valutazioni necessarie per verificare la permanenza delle condizioni richieste per la definizione dell'Accordo di Processo.

La titolarità dell'Accordo di Processo può esser trasferita ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di modifica della ragione sociale del Grossista o di cessione di ramo d'azienda ad altro Grossista, previa valutazione, da parte del Gestore, del mantenimento delle condizioni richieste.

B.6 RINUNCIA ALL'ACCORDO DI PROCESSO

Un Grossista firmatario di Accordo di Processo può rinunciare ad esso, rinunciando automaticamente anche all'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde", in qualunque momento e per qualsivoglia motivazione, comprese la non accettazione di variazioni delle condizioni economiche e la non accettazione di modifiche intervenute nelle prescrizioni regolanti l'attività di Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde" con Procedura Semplificata. La vigenza dell'Accordo e gli obblighi correlati cessano a decorrere dai 30 giorni (di calendario) successivi alla comunicazione di rinuncia, termine entro il quale il Grossista deve adempiere alle obbligazioni connesse con la salvaguardia dei diritti e interessi degli Utilizzatori già certificati, favorendo, ad esempio, il trasferimento delle certificazioni ad altro Grossista firmatario di Accordo di Processo.

B.7 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MINORI

Si identificano provvedimenti sanzionatori minori, quali:

- rafforzamento delle attività ispettive condotte dal Gestore
- obbligo di sospensione o revoca di certificazioni rilasciate dal Grossista in presenza di non conformità (con eventuale successiva ri-emissione, successivamente agli adeguamenti richiesti).

A tutela dell'Utilizzatore è stabilito che si mantengano a carico del Grossista gli oneri per la conservazione delle certificazioni rilasciate in presenza di non conformità.

Tali sanzioni minori vengono comunicate al Grossista interessato e segnalate al pubblico mediante pubblicazione sul sito del Gestore e riferite, per competenza, alla Commissione di Garanzia con tutte le informazioni del caso.

B.8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI: SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCORDO DI PROCESSO

Si identificano provvedimenti sanzionatori maggiori, quali:

- Sospensione;
- Revoca.

Per i provvedimenti sanzionatori maggiori si rimanda alle norme stabilite nel Disciplinare d'uso (§ 6.1.2 e 6.1.3).

B.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI PROCESSO

Nel caso di variazione delle condizioni di definizione dell'Accordo di Processo (ad esempio: modifica delle relative prescrizioni), il Gestore invia una comunicazione al Grossista, il quale ha la facoltà di mantenere l'Accordo di Processo o di rinunciarne contestualmente all'Autorizzazione all'uso del marchio "100% energia verde".

B.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Si applica quanto previsto al capitolo 6 del Disciplinare d'uso.